

Bologna 23/12/2025

**Spett.le
Centrale Spa
VIA DEGLI ABETI 80
61122 - PESARO (PU)**

OGGETTO: Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023, del servizio di brokeraggio per gli anni 2026-2030 + 1 opzionale CIG B9C440A242

Il RUP

Visti

- Il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

Dato atto

- che, alla luce dell'istruttoria svolta l'importo del servizio è inferiore a 140mila euro;
- che, dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;

Considerato che:

- è stata indetta un'indagine di mercato senza limiti al numero degli operatori economici in possesso di requisiti richiesti con pubblicazione della stessa sul sito della società
- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è l'ing. Margherita Matera;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

VISTI:

- l'unica società che ha presentato interesse nel rispondere alla manifestazione di interesse con formulazione di offerta è stata Centrale Spa

DATO ATTO

- che il CIG B9C440A242 è stato acquisito attraverso PCP e questo dovrà essere riportato all'interno della fattura ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;
- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023;

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L.

Piazza XX Settembre 6 - 40121 Bologna (Italy) - Tel. +39 051 245400 - Fax +39 051 4214198 - C.F e P.IVA 00313590374
REA di Bologna: 152312 - Cap.Soc. i.v. Euro 157.043,00 - www.autostazionebo.it - info@autostazionebo.it
Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Comune e Città Metropolitana di Bologna

si dà atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante ha verificato a mezzo FVOE 2.0 il possesso dei relativi requisiti.

OGGETTO DEL SERVIZIO:

All'affidatario verrà confermato l'incarico per:

- la gestione delle polizze in essere,
- fornire assistenza e consulenza per le coperture assicurative inerenti la Nostra Società,
- curare l'intermediazione sul mercato,
- prendere in carico la gestione dei sinistri attualmente aperti, provvedendo alla loro gestione amministrativa e tecnica,
- rappresentare a Ns Società per gli aggiornamenti, variazioni e riforme dei contratti stessi, dopo aver ricevuto da Autostazione il gradimento e le relative approvazioni,
- verificare la necessità e la gestione di polizze aggiuntive necessarie nel lasso di tempo dell'affidamento alle medesime condizioni di questo affidamento

Nell'ambito della sua attività di consulenza sarà onere dell'affidatario provvedere all'indagine di mercato al fine di ottemperare ai principi di risultato, fiducia e trasparenza disposti dal D.Lgs. 36/2023 e di trasmettere alla scrivente l'intera documentazione a comprova della suddetta indagine di mercato unitamente a una relazione analitica che evidenzi l'adeguatezza delle polizze proposte rispetto ai bisogni della Società, la relativa copertura dei rischi e la congruità dei premi offerti dalle Compagnie individuate

L'affidatario dovrà altresì garantire l'organizzazione e la tenuta, anche in formato digitale, di tutta la documentazione assicurativa relativa all'Ente, assicurando un costante aggiornamento e un accesso facilitato da parte della Società.

Il mandato sarà eseguito in stretta collaborazione con la nostra Società che concluderà il contratto in modo autonomo e imparziale, per assicurare che la scelta sia la migliore per l'ente e non influenzata da interessi di parte, come previsto dal Codice.

L'affidatario verrà informato immediatamente di qualunque iniziativa che le compagnie assicuratrici e/o altri intermediari dovessero assumere direttamente nei confronti di Autostazione.

Il Mandato non comporterà onere alcuno a carico di Autostazione di Bologna srl per compensi o rimborsi spese a favore dell'affidatario, dando l'affidatario stesso espressamente atto di nulla avere a pretendere al riguardo nei confronti della Ns società per le prestazioni rese, trovando esse remunerazione nelle provvigioni riconosciute all'intermediario dagli assicuratori, secondo gli usi consolidati del mercato. Eventuali diversi patti sul tema non saranno validi se non concordati di volta in volta in forma scritta.

VALORE COMPLESSIVO:

Ai fini della determinazione della soglia di cui all'art. 14 del Codice, il valore stimato globale del servizio della durata iniziale di 4 anni, comprensivo dell'opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi oltre l'eventuale proroga tecnica di 6 mesi, come da indicazione economica presentata nell'offerta dall'operatore economico, potrà oscillare dal 14 % al 32 % del premio netto. Lo stesso è un dato indicativo e potrà variare in base al tipo di rischio e all'andamento del mercato.

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L.

Piazza XX Settembre 6 - 40121 Bologna (Italy) - Tel. +39 051 245400 - Fax +39 051 4214198 - C.F e P.IVA 00313590374
REA di Bologna: 152312 - Cap.Soc. i.v. Euro 157.043,00 - www.autostazionebo.it - info@autostazionebo.it
Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Comune e Città Metropolitana di Bologna

L'importo indicativo indicato dalla Stazione Appaltante per questo affidamento risulta quindi pari a: 24.000 euro + 6.000 euro (opzionale) + 3.000,00 (per proroga tecnica)

Autostazione di Bologna srl si riserva di esercitare la facoltà ed opzione di rinnovo, a propria ed esclusiva discrezione, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 120, comma 10 del Codice.

Il suddetto valore è stato stimato applicando ai premi assicurativi annuali delle polizze vigenti le percentuali di provvigione stimate con una media tra i valori indicati, pari al 23%, detratte le imposte di legge.

Non si individuano costi della manodopera e oneri per la sicurezza trattandosi di prestazione di natura intellettuale che prevede al massimo un normale accesso degli incaricati presso gli uffici di Autostazione di Bologna aperti al pubblico.

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per l'Amministrazione alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso del broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà costituito esclusivamente dalla provvigione sul premio assicurativo e verrà corrisposto dalla Compagnia di Assicurazione.

Nessun compenso sarà dovuto nel caso in cui non si ritenga di procedere all'aggiudicazione dei contratti di assicurazione o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione.

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il presente mandato di brokeraggio viene conferito in esclusiva per la durata di 4 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'accordo, con possibilità di rinnovo, se concordato tra le parti, per ulteriori 1 anni.

VISTI:

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, esaminato il preventivo e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente:

- 1) di approvare l'offerta presentata dall'Operatore Economico
- 2) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 all'operatore economico individuato, alle condizioni economiche di cui al consuntivo
- 3) di attestare che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
- 4) di dare atto altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023 ed è accessibile nel sito della Società

Vi informiamo che il nostro codice identificativo per la fatturazione elettronica è: SUBM70N a cui trasmettere le fatture elettroniche.

Il nostro indirizzo PEC è: autostazionebo@pec.it.

Vi informiamo che dal 01/07/2017 la nostra Società è soggetta allo SPLIT-PAYMENT.

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L.

Piazza XX Settembre 6 - 40121 Bologna (Italy) - Tel. +39 051 245400 - Fax +39 051 4214198 - C.F e P.IVA 00313590374
REA di Bologna: 152312 - Cap.Soc. i.v. Euro 157.043,00 - www.autostazionebo.it - info@autostazionebo.it
Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Comune e Città Metropolitana di Bologna

Termini di pagamento 30 GFM previa fattura nella quale dovrà riportarsi espressamente il numero CIG

Obblighi generali e adempimenti a carico del fornitore

Il **Fornitore** si impegna a presentare prima del pagamento il certificato di regolare contribuzione, prendendo atto, altresì, che l'Autostazione prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, potrà verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procederà al pagamento e sarà segnalata la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ex. art. 48-bis del DPR 602/1973.

Il **Fornitore** è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.

Il **Fornitore** si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Prodotti appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire alla stazione appaltante, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità delle prestazioni offerte; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

Il **Fornitore** dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il **Fornitore** prende atto che l'Autostazione di Bologna S.r.l. ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e dichiara di conoscerlo per averne preso visione sul sito aziendale, garantendone altresì l'osservanza.

Il **Fornitore** aderisce ai principi del suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i suoi contenuti, principi e procedure e ad astenersi da qualsiasi comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.L.gs. 231/01, sue successive modifiche e/o integrazioni, ivi riportate.

Il **Fornitore** prende atto che l'Autostazione di Bologna S.r.l. ha adottato un Codice Etico e un Piano Triennale per la Prevenzione della Trasparenza e della Corruzione e dichiara di esserne a conoscenza per averne preso visione sul sito della Società, garantendone altresì l'osservanza.

Il **Fornitore**, rende apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e/o modello DGUE dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art 94 del D.lgs. 36/2023.

In caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti, il presente ordine si intende risolto con effetto immediato, verrà corrisposto il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni/forniture già eseguiti e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Il **Fornitore** si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti (se presenti), qualora occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs 36/2023.

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L.

Piazza XX Settembre 6 - 40121 Bologna (Italy) - Tel. +39 051 245400 - Fax +39 051 4214198 - C.F. e P.IVA 00313590374
REA di Bologna: 152312 - Cap.Soc. i.v. Euro 157.043,00 - www.autostazionebo.it - info@autostazionebo.it
Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Comune e Città Metropolitana di Bologna

L'inosservanza delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali ed in tal caso l'Autostazione di Bologna S.r.l. si riserva la richiesta di risarcimento danni.

Obblighi di Tracciabilità Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il **Fornitore** si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità assoluta del presente contratto.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ex. Art. 1456 c.c..

Il **Fornitore** è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il **Fornitore**, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il **Fornitore** si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Autostazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Obbligo di Manleva

Il **Fornitore** assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto.

Il **Fornitore** si obbliga, altresì a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge che tengano indenne il committente da danni a cose o a persone arrecati da propri dipendenti/collaboratori, se stesso, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del contratto. Inoltre, il **Fornitore** si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Autostazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro

Il **Fornitore** si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso se stesso ed i propri dipendenti/collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il **Fornitore** si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L.

Piazza XX Settembre 6 - 40121 Bologna (Italy) - Tel. +39 051 245400 - Fax +39 051 4214198 - C.F e P.IVA 00313590374
REA di Bologna: 152312 - Cap.Soc. i.v. Euro 157.043,00 - www.autostazionebo.it - info@autostazionebo.it
Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Comune e Città Metropolitana di Bologna

Il **Fornitore** dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, garantisce che impiegherà per la realizzazione dei lavori appaltati personale specializzato e si impegna a tenere indenne l'Autostazione, salva la responsabilità di quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, per qualsiasi infortunio che sul lavoro dovessero subire i propri dipendenti/collaboratori.

Il **Fornitore** dichiara altresì di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che potrebbe rivendicare in futuro nei confronti dell'Autostazione e del suo legale rappresentante. Pertanto l'Autostazione si esonera da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d'infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d'effetti personali per furto o qualsivoglia ragione.

Trattamento dei dati personali

La informiamo inoltre che ai sensi della normativa nazionale applicabile e del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") che i suoi dati saranno resi disponibili sul sito "Società Trasparente" della Autostazione così come prevede il regolamento per la protezione dei dati personali. L'accettazione del presente contratto comporta anche il consenso al trattamento dei Suoi dati in quanto senza il preventivo consenso non sarebbe possibile l'adempimento di obblighi di legge. L'informativa estesa è presente sul nostro sito web all'indirizzo:

<http://www.autostazionebo.it/page.aspx?id=26>

Il RUP e il Direttore dell'esecuzione del contratto coincidono nella figura della Dott.ssa Margherita Matera

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L.

Piazza XX Settembre 6 - 40121 Bologna (Italy) - Tel. +39 051 245400 - Fax +39 051 4214198 - C.F e P.IVA 00313590374
REA di Bologna: 152312 - Cap.Soc. i.v. Euro 157.043,00 - www.autostazionebo.it - info@autostazionebo.it
Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Comune e Città Metropolitana di Bologna